

Statuto

Sammontana S.p.A. Società Benefit

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto – Durata

Art.1) E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:
"SAMMONTANA - S.p.A. Società Benefit".

Art.2) La società ha sede in Empoli, e nei modi di legge potrà istituire sedi secondarie, amministrative, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici in Italia ed all'estero.

Art.3) In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la produzione, la distribuzione, il commercio e l'intermediazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari freschi, conservati, refrigerati, non refrigerati, congelati, surgelati ed affini, nonché di contenitori e celle frigorifere per detti prodotti;
- b) la vendita in Italia e all'estero di know-how (conoscenza tecnologica);
- c) la prestazione di servizi a terzi di natura amministrativa e tecnica;
- d) la vendita, anche per corrispondenza e/o via internet, dei prodotti suddetti, nonché di materiale ed attrezzature pubblicitarie in genere, ivi compresi gadget ed articoli di abbigliamento.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, purché connessa con l'oggetto sociale, prestare garanzie reali e personali, (ivi comprese fidejussioni) a favore e nell'interesse di terzi ed assumere partecipazioni od interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.

La Società, nello svolgimento della propria attività economica, altresì persegue e promuove le seguenti finalità di beneficio comune:

- Creare prodotti alimentari di alta qualità, ricette pensate per offrire a ciascuno un'esperienza di piacere interpretando i nuovi stili alimentari e le diverse esigenze dei consumatori nel rispetto delle nostre radici italiane adottando una comunicazione coerente con i principi di etica e sostenibilità, stimolando l'attenzione all'acquisto consapevole.
- Contribuire alla crescita e alla valorizzazione della comunità in cui opera e al sostegno delle nuove generazioni nell'espressione del loro pieno potenziale, creando attivamente opportunità che stimolino la loro realizzazione, convinti dell'importanza dello scambio intergenerazionale.
- Adottare modelli di produzione, distribuzione, commercio e intermediazione commerciale responsabili, che rispettino i principi di sostenibilità, promuovendo l'utilizzo di materie prime a minor impatto ambientale, la circolarità delle risorse impiegate e la minimizzazione degli sprechi.
- Promuovere l'interdipendenza all'interno dell'ecosistema nel quale opera, attraverso la collaborazione e il coinvolgimento dei propri partner, per stimolarne l'evoluzione e migliorare la performance di sostenibilità dell'intera filiera, nella consapevolezza che, l'impatto positivo, possa essere massimizzato solo collettivamente.
- Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Art.3 bis) La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.
Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base di uno standard di valutazione esterno internazionale in conformità con la Legge 28 dicembre 2015, n.208.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea.

TITOLO II

Capitale sociale

Art.5) Il capitale sociale è di euro 21.600.003 (ventunomilioniseicentomilatre) ed è diviso in:

- 21.600.000 (ventunomilioniseicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna, e

- 3 (tre) azioni speciali del valore di euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni non possono essere oggetto di pegno senza il consenso degli altri soci.

Le azioni possono essere oggetto di usufrutto.

Il diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie spetterà al creditore pignoratizio, e/o all'usufruttuario, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il diritto di usufrutto si estenderà alle azioni acquisite dal nudo proprietario a seguito di aumento di capitale sia gratuito che a pagamento.

Il diritto di opzione in occasione di operazioni sul capitale relativo alle azioni sulle quali grava un diritto di usufrutto, ove non venga esercitato dal nudo proprietario potrà essere esercitato dall'usufruttuario anteriormente all'attribuzione del diritto stesso pro-quota agli altri soci.

Il diritto di opzione non esercitato dall'avente diritto, sia nudo proprietario che usufruttuario, si trasferirà automaticamente e gratuitamente per quote agli altri soci.

Art.5 bis) Il trasferimento delle azioni ordinarie, possedute da persone fisiche, ovvero la costituzione di diritti reali sulle medesime, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, è consentito solo a favore di ascendenti, discendenti e collateralmente di parenti entro il terzo grado.

Le azioni ordinarie, possedute da persone fisiche, pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei del socio dante causa o di altri soci, dovranno essere offerte in prelazione a questi ultimi nei modi ordinari.

Le azioni speciali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa a discendenti consanguinei, ed in tal caso non opererà il diritto di prelazione;

il trasferimento delle azioni speciali, possedute da persone fisiche, ovvero la costituzione di diritti reali sulle medesime, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, è consentito altresì a favore di ascendenti, discendenti non consanguinei e collateralmente di parenti entro il terzo grado; in tal caso dovranno essere offerte in prelazione, agli altri soci;

le azioni speciali, possedute da persone fisiche, pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei del socio dante causa o di altri soci, dovranno essere offerte in prelazione a questi ultimi nei modi ordinari.

Art. 5 ter) In ogni caso, ma nei limiti di quanto previsto e consentito al precedente articolo 5 bis), sui trasferimenti di azioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione proporzionalmente alle

relative partecipazioni.

L'offerta in prelazione, contenente il prezzo richiesto, le condizioni e l'indicazione del nome del proposto acquirente, deve essere comunicata per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro novanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Gli aventi diritto, all'atto della dichiarazione di cui sopra devono precisare se intendono esercitare la prelazione anche per le azioni spettanti agli altri soci che eventualmente non esercitassero tale diritto; nel caso in cui la prelazione non venisse esercitata per tutte le azioni offerte, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La valutazione delle azioni in caso di mancato accordo amichevole sul prezzo è da effettuarsi secondo i criteri di cui al comma successivo.

In occasione di trasferimenti di azioni tra soci, in mancanza di accordo sul prezzo tra cedenti e cessionari, l'organo Amministrativo effettuerà, in accordo con il Collegio Sindacale, la fissazione del prezzo con valutazione delle azioni a valere per i trasferimenti di cui sopra, in base ai comuni criteri valutativi ed a criteri di equità; la stima sarà riferita all'ultimo bilancio approvato, e sarà opportunamente rettificata per tener conto degli eventi intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la data dell'offerta di prelazione, nonché della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di ulteriore disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Qualora venga esercitato il diritto di prelazione sui trasferimenti di azioni, il pagamento del prezzo delle azioni consensualmente convenuto, o come sopra determinato, potrà essere dilazionato, a richiesta di coloro che eserciteranno il diritto di prelazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della dichiarazione di esercizio del diritto, in rate annuali di pari importo, debitamente garantite.

Il pagamento dilazionato non sarà produttivo né di interessi né di rivalutazione monetaria.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede, il legatario o il donatario non sarà iscritto nel libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti le azioni e non potrà alienare le azioni, con effetto verso la Società.

La eventuale cessione delle azioni in violazione del patto di prelazione è nulla e facoltizza i soci aventi diritto alla prelazione ad esercitare il riscatto delle azioni, anche con pagamento dilazionato, a danno del terzo acquirente.

L'intestazione delle azioni ad una società fiduciaria sulla base di un contratto fiduciario, non costituendo atto traslativo della proprietà, non è subordinata alla prelazione a favore degli altri soci a condizione che la società fiduciaria, nell'assumere il mandato fiduciario, sia incaricata dal fiduciante di dare immediata notizia agli altri soci dell'assunzione del mandato con obbligo di comunicazione a tutti gli altri soci delle modifiche di intestazione richieste dal fiduciante, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

Art.5 quater) Nel caso in cui tutti i portatori di azioni ordinarie convenissero con un terzo la vendita dell'intero capitale sociale, i portatori di azioni speciali saranno tenuti, a richiesta dei cedenti, a cedere anche le proprie azioni allo stesso acquirente, ad un prezzo, determinato secondo i criteri di cui al pre-cedente art. 5 ter), in caso di mancato accordo tra le parti.

Art.6) I finanziamenti effettuati dai soci alla società in conto capitale non sono fruttiferi né di interessi né di compensi sotto qualsiasi altra forma.

TITOLO III

Assemblea

Art.7) L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi di cui all'art.2364 2^ comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art.8) L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione nel Comune ove ha sede la società, o anche in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Le assemblee sono convocate ai sensi dell'art.2366 c.c..

Le assemblee possono anche essere convocate con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in tal caso l'avviso deve essere ricevuto dagli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette sono comunque valide le assemblee nelle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art.9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice-Presidente se nominato; negli altri casi l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.

Art.10) Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, saranno valide e delibereranno ai sensi degli artt.2368 e 2369 c.c.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria o speciale posseduta.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altra persona nel rispetto dell'art.2372 c.c..

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza sociale

Art.11) La società è amministrata, secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da sei, sette, nove o dieci membri.

La decisione in merito al numero dei consiglieri spetta all'assemblea di nomina.

È riservata a ciascun portatore di azioni speciali l'indicazione di due membri del Consiglio di Amministrazione, se composto da sei o sette membri, e di tre membri, se composto da nove o dieci

membri, mentre rispettivamente l'eventuale settimo e l'eventuale decimo membro verrà eletto dall'assemblea.

I portatori di azioni speciali potranno esercitare il diritto di veto sulla nomina effettuata dagli altri portatori di azioni speciali;

il diritto di veto potrà essere esercitato solamente nel caso in cui il designato amministratore non sia consanguineo in linea retta o collaterale (in questo caso fino al terzo grado) di titolari di quote o azioni della società o della controllante;

il diritto di veto dovrà essere motivato da cause quali un possibile conflitto di interesse con la società, indegnità morale o inadeguatezza curricolare.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea ordinaria, per un massimo di tre esercizi ed è rieleggibile.

Nel caso in cui venga meno, per dimissioni e/o altre cause, almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende immediatamente decaduto.

Art.12) L'assemblea ordinaria potrà determinare un emolumento a favore dei membri dell'organo amministrativo; detto emolumento potrà essere determinato anche in percentuale sul risultato di ciascun esercizio.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi annualmente dall'assemblea dei soci, nonché l'indennità di cui all'art.17, 1^a comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

Art.13) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea; ove non vi provveda l'assemblea di nomina, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo ed un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e le competenze.

Art. 13 bis) Il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare l'Amministratore Delegato nell'ambito dei membri designati dai portatori di azioni speciali, nel caso di consiglio composto da sei o nove membri (c.d. AD interno), mentre potrà individuarlo liberamente, nel caso di consiglio composto da sette o dieci membri (c.d. AD esterno).

Nel caso di nomina di AD interno, esso dovrà essere preferibilmente scelto fra gli amministratori designati dai portatori di azioni speciali che non abbiano designato il membro del Consiglio di Amministrazione che ha assunto la carica di Presidente.

Art. 13 ter) Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato di dotarsi di AD interno, il CE sarà composto da tre membri tra i quali l'AD interno, scelti uno fra ogni gruppo di amministratori designato dai portatori di azioni speciali;

nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato di dotarsi di AD esterno, il CE sarà composto da quattro membri, e cioè dall'AD oltre a tre membri scelti uno fra ogni gruppo di amministratori designato dai portatori di azioni speciali.

Per le seguenti operazioni la cui competenza deliberativa spetta al Consiglio di Amministrazione, il CDA dovrà richiedere al CE di effettuare una istruttoria preliminare, esprimendo un parere, deliberato a maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo in carica, con effetto vincolante nel caso di parità di voti in seno al Consiglio di Amministrazione:

1. approvazione piano strategico;
2. approvazione piano investimenti;
3. approvazione del budget di esercizio.

Il Consiglio può imporre direttive cui gli organi delegati dovranno attenersi, avocare in ogni momento a sé alcune operazioni oggetto di delega, nonché re-vocare ad nutum la delega conferita.

Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo possono nominare un Segretario anche fuori dai propri membri.

Art.14) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede della società o in altro luogo purché nel territorio della Repubblica Italiana tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato, dal Vice-Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione è fatta mediante avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso e ai Sindaci Effettivi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni con convocazione telegrafica.

In mancanza delle indicate formalità la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i Sindaci Effettivi.

Per la validità delle delibere del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari, anche a richiesta di un Consigliere.

Art.15) Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quelli che per legge siano riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori generali, direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Art.16) La rappresentanza legale della società e la firma anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o di impedimento al Vice-Presidente se nominato.

Inoltre la rappresentanza sociale spetta agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art.17) Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi.

Sono inoltre nominati due sindaci supplenti.

E' riservata a ciascun portatore di azioni speciali l'indicazione di un sindaco effettivo.

Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea ne fissa gli emolumenti a norma di legge.

Nei casi consentiti dalla legge il Collegio Sindacale, oltre ai doveri di legge, esercita altresì il controllo contabile.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

TITOLO VI

Bilancio sociale e utile

Art.18) Alla fine di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla compilazione del bilancio a norma di legge. Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati quanto al 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e i rimanenti ai soci, in proporzione alle rispettive quote, salvo di-versa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento – Liquidazione

Art.19) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

Clausola Compromissoria

Art.20) Qualunque controversia, per legge compromittibile, dovesse insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra i soci in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà demandata ad un Collegio di tre arbitri il qua-le, senza obbligo di attenersi a norme di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio e secondo diritto, dovrà rendere la sua determinazione entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico.

Il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede sociale.

La deliberazione del Collegio Arbitrale costituirà la volontà espressa dalle parti a mezzo di comune rappresentante.

Art.21) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di società per azioni.